

Riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm

18-19 dicembre 2021

Relazione introduttiva del Segretario Generale Salvatore Casciaro

1. A breve saranno immessi negli uffici giudiziari i primi giuristi junior (8.250), non più borsisti ma funzionari pubblici grazie a un importante investimento di 2,2 mld.: una rivoluzione che impone di ripensare modelli organizzativi, di ridefinire spazi, ma anche di riflettere sugli effetti, e le possibili ricadute, sul lavoro del magistrato.

Questi neolaureati dovrebbero coadiuvarci nella stesura della motivazione, come suggeriscono fonti ministeriali che ipotizzano anche l'approntamento di apposita modulistica per "sentenze a modello". Il giudice, in parte sgravato da incombenze legate alla stesura delle motivazioni, potrà recuperare del tempo con effetto moltiplicatore del processo decisionale. Questa è la scommessa, cui è legato l'ambizioso obiettivo della riduzione, alla data del 30.6.2026, della durata dei processi civili del 40% e dei processi penali del 25%.

Quel che l'ANM dovrebbe fare, però, è interrogarsi sugli effetti dell'intervento. La motivazione dei provvedimenti è sempre stata considerata come strumento di controllo diffuso sull'operato del giudice e indice rivelatore della qualità del suo lavoro. Negli indicatori della professionalità assumono un ruolo centrale la tecnica redazionale evincibile "dalla chiarezza, completezza espositiva" e la "congruità" delle argomentazioni "rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati" (Circolare n. 20691 del 2007 sulle valutazioni di professionalità e s.m.i.). Questo assetto ordinamentale non è mutato e va preservato, contrastando ogni forma di "deresponsabilizzazione" del giudice nella fase di stesura della motivazione dei provvedimenti. Il nuovo modello organizzativo (UPP) non può tradursi in abbassamento del livello di qualità del lavoro giudiziario, scadimento o svilimento della funzione, e il magistrato deve continuare a identificarsi, in conformità con il modello costituzionale di giurisdizione, nel provvedimento di cui è autore.

2. Analogo impegno deve mettere l'ANM nel contrastare qualsiasi abbassamento delle valenze selettive delle prove concorsuali per l'accesso in magistratura: è stato da poco indetto un concorso a ben 500 posti.

Si prevede sinteticità degli elaborati, riduzione dei tempi del confezionamento e frammentazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni con possibili riflessi sull'uniformità della valutazione concorsuale: sono soluzioni non conformi con l'esigenza di assicurare una selezione fondata sul merito, fonte di legittimazione dell'intera categoria. L'attuale situazione di scopertura degli organici assume, è vero, contorni drammatici: su 10.751 posti previsti nelle piante organiche, a seguito dell'ultimo aumento disposto con D.M. 14/9/2020, le presenze effettive di magistrati in servizio sono 9.131. Ma l'esigenza di drastica riduzione dei tempi di completamento dell'iter concorsuale, nella fase di emergenza pandemica in atto, non può andare a detrimento della qualità della selezione.

E' giusto sorreggere l'impegno per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma meglio sarebbe percorrere (come peraltro proposto nella recente risoluzione consiliare del 6 dicembre: Fasc. 54/PP/2021- Normativa in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari) strade diverse, come quella di allargare, da subito, la platea degli aspiranti mediante il ripristino del concorso di primo grado e la previsione, preferibile rispetto all'indizione di "concorsoni", di più concorsi all'anno, soluzione proficuamente sperimentata nel passato.

3. Sul piano delle riforme ordinamentali, la Giunta è stata sentita dalla Ministra Cartabia lo scorso 7 dicembre e nuovamente, in composizione allargata alla componente Articolo101, nella giornata di ieri. Sono state prospettate le linee generali del possibile intervento sulla riforma ordinamentale e, più nel dettaglio, il disegno di riforma del sistema elettorale del CSM.

La scelta della Ministra Cartabia è caduta sulla proposta Imarisio: un sistema maggioritario con (macro) collegi binominali (uno per la legittimità, due per i requirenti e cinque per i giudicanti), con preferenza unica, turno unico, con correttivi proporzionali. Ove si concretizzasse l'ipotesi di aumento dei componenti togati a 20, congruente con il nuovo regime di incompatibilità che si prefigura per la sezione disciplinare del CSM, un seggio

sarebbe assegnato al miglior terzo requirente e tre seggi ai migliori terzi giudicanti candidati nei cinque collegi binominali.

E' annunciato a breve il maxi-emendamento al ddl Bonafede (AC 2681) che, si apprende da fonti di stampa, non sarà un testo "blindato" ma aperto al confronto e alle modifiche parlamentari.

I tempi dell'agenda delle riforme impongono di avviare, e auspicabilmente concludere tra oggi e domani, le nostre riflessioni.

Vorrei che l'ANM non apparisse, in questa fase, protesa a demolire ma a proporre e a costruire; non arroccata su posizioni apparentemente difensive, suscettibili di essere erroneamente intese come corporative, ma ispirata dall'anelito di cambiamento; vorrei che le diverse sensibilità culturali qui presenti si adoperassero per una sintesi "possibile", che sappia mettere da parte i desiderata di ciascuno concentrandosi sull'obiettivo di combattere le degenerazioni, patologiche e distorsive, del correntismo esaltate dal sistema elettorale attualmente vigente.

4. Profondo e molto atteso è anche l'intervento di riassetto della magistratura onoraria sotto forma di proposte emendative al ddl di bilancio (A.S. 2448). Sul punto l'ANM ha espresso le sue perplessità alla Ministra in occasione dell'incontro del 26 novembre scorso.

Si vorrebbero estendere ai magistrati onorari in servizio al 16.8.2017 le garanzie proprie del lavoratore subordinato, con facoltà di permanenza in servizio a tempo indeterminato fino al 70° anno d'età, previo esperimento di procedura valutativa. Il rifiuto a parteciparvi, o l'esito non favorevole, determinerà il riconoscimento di un'indennità forfettaria a titolo di ristoro delle perdite connesse all'illegittima reiterazione del rapporto di lavoro. Chi supera la riconferma avrà l'equiparazione economica, previdenziale e assistenziale, al personale amministrativo giudiziario con posizione economica che varierà in funzione del numero di anni di servizio maturati.

Si vedrà se la proposta, che muove dall'intendimento apprezzabile di estendere specifiche, e doverose, tutele ai magistrati onorari, risponde effettivamente alle attese di questa categoria.

Qui va detto che l'emendamento, per come formulato, va a istituire la figura "ibrida" del magistrato onorario a tempo pieno e indeterminato "stabilizzato" mediante una procedura valutativa. Soluzione che si mostra, a mio parere, eccentrica rispetto all'art. 106 Cost., che riserva l'accesso alla giurisdizione per concorso ai soli magistrati professionali, e non pienamente armonica con l'impianto costituzionale e con la disciplina della legge Orlando (che, art. 1 co. 3 d. lgs. 116/2017, impone la durata "inderogabilmente temporanea" dell'incarico onorario).

5. I propositi di riforma si estendono alla disciplina dei direttivi e semi-direttivi secondo linee che fortemente valorizzano le competenze organizzative comprovate dall'esercizio di incarichi pregressi. Rispetto alle prime anticipazioni sulla riforma, che esalta i poteri dei dirigenti degli uffici rafforzando il processo di gerarchizzazione in atto, il mio dissenso è profondo.

Suscita perplessità la riduzione del numero dei semi-direttivi e la trasformazione in incarichi di coordinamento da attribuire con il sistema tabellare nonché la previsione di "pagelle" sull'attitudine organizzativa del singolo magistrato rimesse alle valutazioni del dirigente il quale conferisce già adesso incarichi e deleghe (c.d. medagliette) con criteri la cui discrezionalità non è agevolmente verificabile. Meglio sarebbe dare il giusto peso all'essenzialità dell'impegno nella giurisdizione, esperienza elettiva nel bagaglio professionale del magistrato, e non deviare verso logiche aziendalistiche protese alla creazione della figura del court manager.

Il timore è che, ove realizzati tali propositi di riforma, si ripropongano antiche distinzioni tra "alta" e "bassa" magistratura: tra coloro che transitano da una dirigenza all'altra, senza soluzione di continuità e prima ancora di aver completato l'incarico nella sua interezza, e tutto il resto della magistratura dedita alla quotidiana fatica della giurisdizione.

6. Nell'incontro con la Ministra Cartabia è stata altresì anticipata all'ANM la volontà di dare maggiore peso al ruolo degli avvocati nei Consigli giudiziari. L'orientamento che sembra prevalere è per il riconoscimento di un diritto di voto nei CC.GG..

In attesa di avere un testo sul quale confrontarci, invito fin d'ora a valutare con attenzione le insidie connesse a tali innovazioni: una più attiva presenza dell'avvocatura nei passaggi sulla professionalità dei magistrati, prevedendo il diritto di voto, senza rigorosi

paletti di incompatibilità infra-distrettuale all'esercizio della professione, conferirebbe posizioni di supremazia a singoli esponenti dell'avvocatura operanti nel distretto dove esercita le funzioni il magistrato oggetto di valutazione, con percezione esterna di arretramento rispetto al principio della "parità delle armi" nel processo e possibile interferenza con l'esercizio indipendente della giurisdizione.

7. Parimenti delicata, e messa in risalto dal clamore suscitato dalla vicenda Maresca, è la materia dell'assunzione da parte dei magistrati di cariche elettive e di governo, nonché del rientro in magistratura per coloro che tali cariche hanno rivestito o alle stesse si sono candidati.

L'ANM è da sempre per una disciplina rigorosa che escluda la possibilità di candidarsi nello stesso luogo ove si esercitano le funzioni giudiziarie e che imponga, al magistrato eletto, la ricollocazione, senza eccezione alcuna, in aspettativa. Non può accadere che un magistrato svolga in concomitanza funzioni politiche, non importa se vicine o lontane all'ufficio giudiziario d'appartenenza. Auspicio che tali scelte siano fatte dal legislatore in tempi rapidi, perché l'attuale vuoto legislativo è suscettibile di appannare l'immagine di indipendenza e terzietà del magistrato, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono essenziali al sistema costituzionale.

C'è poi il tema altrettanto spinoso del ritorno nella giurisdizione del magistrato che abbia svolto un mandato elettivo. L'ipotesi della ricollocazione, al termine del mandato elettivo, in plessi anche prestigiosi dell'amministrazione dello Stato, delineata dal ddl Bonafede e che parrebbe da ultimo rilanciata, si pone in palese frizione con la norma costituzionale dell'art. 51 Cost., che assicura a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di conservare "il suo posto di lavoro". Un conto è fare il magistrato, altro è occuparsi di amministrazione attiva. Confido che tali aspetti vengano rimeditati, magari prevedendo, per il magistrato che fa rientro nella giurisdizione, stringenti limiti geografici e funzionali.

8. Completo il mio intervento segnalando, infine, che la Giunta ha deliberato la sottoscrizione di un contratto, per la realizzazione e impaginazione di tre numeri in formato pdf della Rivista La Magistratura, con la stessa società che ne aveva curato il sito web nonché l'allestimento, nella nostra sede ANM, di una saletta per consentire riunioni in modalità mista, in presenza e "da remoto".

Grazie e buon lavoro!